

Sentenza n. \_\_\_\_\_

pubbl. il  
RG n  
del

Repert. n. \_\_\_\_\_

N. R.G



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI**

SEZIONE CIVILE 2

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. \_\_\_\_\_  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. \_\_\_\_\_

promossa da:

*pro tempore,*

\_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_  
(C.F. \_\_\_\_\_

in persona del rappresentante legale

domiciliati in \_\_\_\_\_

N \_\_\_\_\_

rappresentati e

difesi dall'avv. \_\_\_\_\_

giusta procura in atti.

OPPONENTI

contro

(C.F. \_\_\_\_\_

domiciliato in \_\_\_\_\_

rappresentato e difeso dall'avv. MAUGERIDARIO

MATTEO giusta procura in atti.

OPPOSTA

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del \_\_\_\_\_ parti concludevano come da verbale in  
atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini *ex art. 190 c.p.c.*

pagina 1 di 12



Sentenza n. \_\_\_\_\_ pubbl. il \_\_\_\_\_  
Repert. n. \_\_\_\_\_ RG n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso monitorio il \_\_\_\_\_ ha chiesto, dinanzi al \_\_\_\_\_  
l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della \_\_\_\_\_ e dei garanti,  
sig.ri \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sino alla concorrenza di € \_\_\_\_\_ per il pagamento della  
somma di € \_\_\_\_\_ oltre interessi e spese, derivante da esposizione debitoria del rapporto di conto  
corrente.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo la società ed i garanti hanno proposto opposizione,  
contestando la pretesa creditoria, deducendo, in particolare, l'illegittima capitalizzazione trimestrale  
degli interessi debitori ed il superamento del tasso soglia usura; per quanto concerne il rapporto  
fideiussorio, \_\_\_\_\_ hanno disconosciuto la propria sottoscrizione, apposta  
nella scrittura de \_\_\_\_\_ con cui avrebbero aumentato da € \_\_\_\_\_ ad € \_\_\_\_\_ l'importo  
massimo garantito indicato nella fideiussione \_\_\_\_\_ ed, in ogni caso, eccepivano la nullità ed  
invalidità del rapporto fideiussorio.

Si è costituita in giudizio il \_\_\_\_\_ in Amm. Straord., contestando in fatto e in  
diritto l'avversa opposizione.

All'udienza del \_\_\_\_\_ il giudizio è stato dichiarato interrotto, atteso che nelle more  
il \_\_\_\_\_ era stato posto il LCA con provvedimento dell'Assessore  
dell'Economia della Reg.

Gli opposenti, quindi, hanno riassunto il giudizio.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio sia la  
\_\_\_\_\_ cessionaria del credito, chiedendo il rigetto dell'opposizione,  
sia il \_\_\_\_\_ in l.c.a. chiedendo invece l'estromissione dal giudizio per effetto  
dell'intervenuta cessione.

Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. la causa, con ordinanza del \_\_\_\_\_  
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del \_\_\_\_\_ la causa è  
stata posta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Con sentenza non definitiva n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata dichiarata la tempestività  
dell'istanza di verifica avanzata dalla banca opposta e, con separata ordinanza, emessa in pari  
data, è stata ammessa CTU contabile e grafologica.







Sentenza n. \_\_\_\_\_ pubbl. il \_\_\_\_\_  
Repert. n. \_\_\_\_\_ RG n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).

E' importante aggiungere che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione (come ad esempio il decreto ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto e non dell'estratto conto) questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "*l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso*" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).

Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.

In ogni caso, la Banca –già in sede monitoria- ha prodotto i contratti relativi ai rapporti dedotti in giudizio, le fideiussioni e l'estratto autentico ex art. 50 TUB: documentazione sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Successivamente, nella presente sede sono stati prodotti gli estratti conto trimestrali per i seguenti periodi: per il c/c \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (il passaggio a sofferenze del saldo è avvenuto in data \_\_\_\_\_ per il c/c \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ (primo movimento datato \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (giorno della sua chiusura a zero con il passaggio a sofferenze del saldo debitore di € \_\_\_\_\_

Nel corso del giudizio, quindi, è stata disposta una ctu contabile, al fine di verificare la applicazione di interessi illegittimi. Il ctu ha esaminato la documentazione in atti relativa al conto



Sentenza n. \_\_\_\_\_ pubbl. il \_\_\_\_\_  
RG n. \_\_\_\_\_  
Repert. n. \_\_\_\_\_

corrente ipotecario oggetto di giudizio, verificando:

- l'assoluto rispetto della continuità degli E/C trimestrali presenti nella documentazione, giacché, come precisato, sono presenti per il c/c \_\_\_\_\_ gli E/C che vanno dal \_\_\_\_\_ (il passaggio a sofferenze del saldo è avvenuto in data \_\_\_\_\_). Per il c/c \_\_\_\_\_ gli E/C che vanno da \_\_\_\_\_ (il primo movimento datato \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (giorno della sua chiusura a zero con il passaggio a sofferenze del saldo debitore di € \_\_\_\_\_).

**3 – secondo motivo di opposizione: illegittima applicazione di interessi anatocistici:**

Con tale motivo di doglianza, la parte attrice ha eccepito la nullità della clausola anatocistica, ma la doglianza è infondata.

E' noto, infatti, che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. CICR, a sua volta, dispone: "Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori".

Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima *tout court*, dovendosi invece specificare (cosa che tuttavia non è stata fatta) sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.

Il quadro normativo, tuttavia, risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".

La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli





Sentenza n. \_\_\_\_\_ pubbl. il \_\_\_\_\_  
Repert. n. \_\_\_\_\_ RG n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

partire dall \_\_\_\_\_ pertanto non trova applicazione nel caso in esame, in quanto il rapporto è stato chiuso in data \_\_\_\_\_

Ciò posto, l'ausiliare del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono condivisibili e scevre da errori- ha rilevato che: “Il contratto prevedeva all'allegato A che gli interessi che maturavano trimestralmente sul conto corrente, debitori o creditori che fossero, sarebbero stati liquidati e capitalizzati con la stessa periodicità trimestrale e la banca nell'espletamento del servizio a ciò si è puntualmente attenuta”.

**5 – Terzo motivo di opposizione: Usura originaria:**

Con riferimento alla usura originaria, e cioè quella eventualmente riscontrabile al momento della stipulazione del contratto di apertura del rapporto, ovvero al momento dell'esercizio dello *ius variandi* da parte della Banca, deve osservarsi che il CtU ha riscontrato in ogni caso il mancato superamento del tasso soglia fissato dai DM via via intervenuti.

In particolare, il CTU ha accertato che il tasso debitore contrattualmente stabilito nella misura dei \_\_\_\_\_ maggiorato di 3 punti in caso di sconfinamento, rientra pienamente nei limiti fissati dal D.M. di fissazione dei tassi usurari per il periodo \_\_\_\_\_ per le aperture di credito in c/c con affidamenti superiori a € \_\_\_\_\_. Il tasso medio rilevato è infatti del \_\_\_\_\_ che maggiorato del 50% porta la soglia usuraria al \_\_\_\_\_

**6 - Usura sopravvenuta:**

Devesi tener conto, poi, in ordine al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017, per mezzo della quale è stato risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n. 108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.

Orbene il Supremo Consesso nella sua decisione, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, ha negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, argomentando come segue: “La ragione della illiceità risiederebbe, [...], nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge. Senonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 cod. pen.; le





Sentenza n. \_\_\_\_\_ pubbl. il \_\_\_\_\_  
Repert. n. \_\_\_\_\_ RG n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.

Sicché, alla luce della suindicata pronuncia, non dovrà tenersi conto dell'usura sopravvenuta, comunque nel caso di specie non riscontrata dal ctu.

**8. Inesistenza della pretesa creditoria e nullità del contratto di conto corrente bancario n. 2099/62**

Parte opponente ha dedotto in seno alla comparsa conclusionale un nuovo motivo di nullità del contratto di conto corrente n. \_\_\_\_\_ in particolare, in sede di conclusionale l'opponente per la prima volta ha eccepito la mancata produzione in atti del contratto di conto corrente bancario, posto a fondamento della domanda monitoria, deducendo che il rapporto \_\_\_\_\_ non sarebbe la prosecuzione dell'originario rapporto n. \_\_\_\_\_ ma un nuovo contratto.

Ebbene, tale eccezione è inammissibile e tardiva, giacché la circostanza che il rapporto n. \_\_\_\_\_ fosse la prosecuzione dell'originario rapporto n. \_\_\_\_\_ non è stata tempestivamente contestata dall'opponente e, pertanto, deve ritenersi provata a norma dell'art. 115 cpc.

In ogni caso, è necessario precisare che, dalla documentazione versata in atti dall'opposta, è emerso che la Banca ha comunicato alla società cliente che il rapporto sarebbe proseguito alle stesse condizioni contrattuali con altro numero per motivi tecnici, di guisa che il conto n. \_\_\_\_\_ è una ricodificazione del conto \_\_\_\_\_ che, seppur estinto per il passaggio a sofferenze, era stato rimesso in bonis a seguito di un versamento a deconto che ne ha riportato il saldo entro i limiti contrattualmente stabiliti.

**9 – Nullità e invalidità del rapporto fideiussorio.**

Va respinta l'eccezione di parte opponente in relazione alla nullità del rapporto fideiussorio.

In particolare, parte opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte dai fideiussori e \_\_\_\_\_ il contratto del \_\_\_\_\_ di aumento della somma garantita, maggiorata sino alla concorrenza dell'importo di euro \_\_\_\_\_



Sentenza n. \_\_\_\_\_ pubbl. il \_\_\_\_\_  
Repert. n. \_\_\_\_\_ RG n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

Sul punto, con sentenza parziale del 20.6.2017 è stata dichiarata la tempestività della istanza di verifica avanzata dalla banca opposta e disposta con separata ordinanza CTU calligrafica.

Orbene, il CTU, le cui conclusioni vanno condivise stante la completezza e la conduzione delle argomentazioni, ha accertato che le sottoscrizioni apposte alla lettera di fideiussione del \_\_\_\_\_ sono autentiche, essendo riconducibili a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

La relativa eccezione va pertanto disattesa.

**9- violazione dell'art. 1956 c.c. da parte della Banca e della normativa antitrust.**

Parimenti infondati sono gli ultimi motivi di opposizione.

Invero trattasi di motivi nuovi e, pertanto, inammissibili giacché sollevati per la prima in seno alla comparsa conclusionale e, quindi in violazione delle norme sul contraddittorio e delle preclusioni processuali.

Peraltro, per completezza si segnala che ai sensi dell'art. 5 della fideiussione in atti, l'opponente era tenuto ad informarsi delle condizioni patrimoniali del debitore garantito e dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca, né risultano depositate in atti richieste di informazioni provenienti dall'opponente e rivolte alla banca.

*Ad abundantiam*, per consolidata giurisprudenza il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, non può invocare, per ottenere la propria liberazione, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società. In tale situazione, infatti, per un verso, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione) (cfr. Cass. civ. n. 2902 del 15/02/2016).

Nella specie, è documentata la qualità di socio e legale rappresentante della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ nonché la qualità di socio e di ex amministratore unico della predetta società di \_\_\_\_\_ i quali, in ragione della propria qualifica non possono non invocare la liberazione sensi dell'art. 1956.

**10- Conclusioni:**

Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione proposta dalla \_\_\_\_\_



Sentenza

pubbl. il

RG

Repert. n.

del

e dai fideiussori va integralmente respinta e per l'effetto va dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento. Quanto alle spese di CTU, vanno poste definitivamente a carico della opponente, come liquidate in separati provvedimenti.

Infine, tenuto conto della temerarietà delle eccezioni proposte da parte opponente si rende necessario non solo liquidare le spese di lite, ma anche disporre la liquidazione della ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c.

**P.Q.M.**

Il Giudice Unico del Tribunale di definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) RIGETTA l'opposizione proposta da in persona del rappresentante legale *pro tempore*, e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. emesso dal Tribunale d in data
- b) CONDANNA l'opponente alla rifusione, in favore della Banca opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
- c) CONDANNA l'opponente, al pagamento, in favore dell'opposta, della somma equitativamente determinata prevista dall'art. 96 III comma c.p.c., che liquida in complessivi €
- d) PONE definitivamente a carico dell'opponente le spese di ctu contabile e grafologica come liquidate in separati provvedimenti

Così deciso in il

**II GIUDICE**

dott.

pagina 12 di 12

